TITOLO I
FINALITÀ E AMBITO DI APPLICAZIONE

Articolo 1 – Finalità del Regolamento
1. Il presente Regolamento, redatto e approvato a cura degli Organi della Associazione ha lo scopo di disciplinare l'attività, l'organizzazione e gli eventuali strumenti di finanziamento della Associazione, disponendo sia in ordine ai rapporti tra i Partecipanti e la Associazione che rispetto a quelli relativi alle relazioni intercorrenti tra i Partecipanti nell'ambito dell'attività della Associazione.
2. Ha lo scopo, altresì, di disciplinare il funzionamento tecnico-amministrativo della Associazione, nonché di garantire l'applicazione delle decisioni comunemente assunte per il raggiungimento delle finalità come disciplinate all'articolo 3 dello Statuto.
Articolo 2 – Ambito di applicazione
1. Le disposizioni contenute nel presente Regolamento sono vincolanti per i Partecipanti interessati alla condivisione dell'energia elettrica rinnovabile prodotta dagli impianti di produzione nella disponibilità e sotto il controllo dalla Associazione ai sensi dell'art. 31 del D. Lgs. 199/2021, per gli Organi della Associazione.
2. Eventuali modifiche potranno essere proposte ed approvate dal Consiglio Direttivo.
3. Le modificazioni al presente regolamento avranno efficacia a far tempo dalla data della loro approvazione da parte del Consiglio Direttivo. Restano comunque salve le disposizioni contenute nello Statuto.

TITOLO II
FINALITÀ E ATTIVITÀ DELLA ASSOCIAZIONE

Articolo 3 – Finalità e attività della Associazione
1. La Associazione si propone quale modello utile ad aggregare sinergicamente attività, competenze, esperienze e qualificazioni professionali dei Partecipanti. Si fa promotrice di tutte quelle iniziative, servizi e progetti che costituiscono la risposta della Comunità energetica ai vari bisogni rilevati nel territorio ispirandosi ai principi della condivisione e della solidarietà, a cui richiama tutti coloro che, a vario titolo, operano al suo interno.
2. L'attività della Associazione è di fornire benefici ambientali, economici e sociali a livello di comunità ai suoi membri e alle aree locali in cui opera la comunità, con esclusione di profitti finanziari, promuovendo l'installazione di impianti a fonte rinnovabile e la riduzione dei costi energetici degli associati all'interno degli ambiti territoriali delimitati ai sensi dalla normativa in materia sopra indicata.
A tale fine, l'Associazione si propone lo svolgimento, nel rispetto dell'ordinamento vigente, delle attività principali e strumentali indicate all'articolo 3 dello Statuto.
L'Associazione persegue i suoi scopi esercitando, a titolo esemplificativo non esaustivo, una o più delle seguenti attività:
a) organizzare la condivisione dell'energia elettrica rinnovabile prodotta dalle unità di produzione eventualmente di proprietà all'Associazione, oppure nella disponibilità e sotto il controllo della stessa, ai sensi dell'art. 31 del D. Lgs. 199/2021;
b) gestire i rapporti con il GSE;
c) monitorare produzione e consumi dei partecipanti con finalità di verifica e rendicontazione;
d) accedere agli incentivi ed ai rimborsi connessi alla condivisione dell'energia tra i partecipanti alla Comunità energetica permettendo che gli stessi conseguano i relativi benefici anche economici nel rispetto delle modalità definite dal Consiglio Direttivo;
e) produrre, consumare, immagazzinare e vendere l'energia elettrica rinnovabile, anche tramite accordi di compravendita di energia elettrica rinnovabile, e anche mediante la realizzazione di impianti a fonti rinnovabili, di proprietà o comunque detenuti dalla Comunità ai sensi dell'art. 31 del D. Lgs. n.199/2021;
f) svolgere tutte le attività ed erogare tutti i servizi previsti alla lettera f), comma 2, dell'articolo 31 del D. Lgs. n.199/2021;
g) accedere a tutti i mercati dell'energia elettrica, direttamente o mediante aggregazione e fornire servizi di efficienza energetica o servizi energetici, anche sui mercati del dispacciamento o a favore dei gestori delle reti di trasmissione e/o di distribuzione.

TITOLO III
ADESIONE ALLA ASSOCIAZIONE DI PARTECIPAZIONE

Articolo 4 - Procedura di ammissione
1. Possono far parte della Associazione, come previsto ai sensi dell'art. 31 del D.Lgs 199/2021 e smi:
a. persone fisiche;
b. piccole e medie imprese a condizione che la partecipazione alla comunità di energia rinnovabile non costituisca l'attività commerciale e industriale principale;
c. associazioni;
d. aziende territoriali per l'edilizia residenziale, istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza, aziende pubbliche di servizi alla persona, consorzi di bonifica, enti e organismi di ricerca e formazione, enti religiosi, enti del Terzo settore e associazioni di protezione ambientale nonché le amministrazioni locali individuate nell'elenco delle amministrazioni pubbliche predisposto dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, situati nel territorio in cui sono ubicati gli impianti di produzione detenuti dalla comunità di energia rinnovabile.
2.La presentazione della domanda di ammissione alla Associazione non dà luogo ad alcun diritto, pretesa e/o semplice aspettativa in capo al soggetto richiedente. Inoltre, affinché la stessa possa ritenersi perfezionata è necessario l'esaurimento di tutte le formalità e gli adempimenti prescritti dalla legge.
Alla domanda di ammissione dovrà essere allegato:
a) (nel caso di persone giuridiche) copia della deliberazione dell'organo amministrativo competente con cui si autorizza e dispone l'ingresso del soggetto richiedente nella Associazione;
b) copia dello statuto e degli eventuali regolamenti approvati dagli Organi della Associazione debitamente firmati dal rappresentante legale della persona giuridica/dalla persona fisica richiedente per accettazione ed adesione; (per i prosumer/producer) copia dell'accordo per il conferimento degli impianti di produzione nella disponibilità e sotto il controllo della Associazione, conforme ai contenuti minimi stabiliti dal GSE;
c) (per i consumatori) copia del mandato per la valorizzazione e incentivazione dell'energia elettrica condivisa, conforme ai contenuti minimi stabiliti dal GSE;
d) modello di auto dichiarazione del possesso dei requisiti di cui al comma 1, con allegata copia della carta di identità della persona fisica richiedente l'ammissione o del legale rappresentante della persona giuridica richiedente;
3. Ricevuta la domanda di ammissione gli Organi della Associazione potranno richiedere al soggetto che intende aderire alla Associazione integrazioni e/o chiarimenti in ordine alla documentazione originariamente presentata, i quali devono inderogabilmente pervenire entro venti giorni da tale richiesta.
4. In ipotesi di mancato accoglimento della domanda di ammissione, fermo restando che dovrà essere in ogni caso assicurata la partecipazione aperta e volontaria a tutti i soggetti che soddisfino i requisiti indicati al comma 1 dell'articolo 31 del D.Lgs 199/2021 e s.m.i., il Consiglio Direttivo

della Associazione redige anche una breve relazione nella quale si espongono gli elementi e le ragioni che inducono a far considerare il soggetto richiedente non idoneo ai fini della realizzazione degli scopi perseguiti dalla Associazione.
5. Stante la necessità di bilanciamento tra produzione e autoconsumo all'interno della CER il Consiglio Direttivo potrà deliberare di sospendere l'ammissione di quei soci che potrebbero, in virtù del loro profilo di produzione e/consumo, scompensare il bilanciamento della CER.
6. In tal caso il Consiglio Direttivo darà immediata notizia all'aspirante socio. Sarà parimenti onere del Consiglio Direttivo informare l'aspirante socio della possibilità di aderire alla CER ove il bilanciamento lo consenta. La procedura di sospensione non può in ogni caso durare oltre il termine di mesi 15.
Articolo 5 - Criteri per la permanenza
1. Il rispetto dello Statuto, del presente Regolamento e delle decisioni assunte dagli Organi della Associazione è indispensabile per la permanenza di ciascun Partecipante nell'ambito della Comunità Energetica Rinnovabile.
2. Per quanto attiene le modalità di esclusione dalla Associazione valgono le norme dettate dallo Statuto e dalla normativa vigente.

TITOLO IV
ORGANIZZAZIONE DELLA ASSOCIAZIONE DI PARTECIPAZIONE

Articolo 6 - Disposizioni di carattere generale
1. L'amministrazione della Associazione è affidata ad un Consiglio Direttivo, composto da 2 a cinque componenti, come previsto al dell'Atto Costitutivo e dallo Statuto.
2. Sono altresì Organi della Associazione:
- L'Assemblea degli Associati;
- Il Consiglio Direttivo;
- l'Organo di Controllo o il Revisore, ove nominati;
- il Presidente;
- il Segretario, ove nominato;
- il Tesoriere, ove nominato;
- il Comitato di Configurazione ove nominato.

3. La Associazione costituisce e aggiorna costantemente una banca dati/Piattaforma contenente le informazioni relative ai Partecipanti.
4. Tale Banca dati/Piattaforma ha lo scopo di evidenziare in ogni momento la permanenza dei requisiti richiesti per l'adesione alla Comunità Energetica Rinnovabile, verificare la corretta applicazione da parte dei Partecipanti degli adempimenti normativi in materia di energia rinnovabile e verificare la corretta applicazione da parte dei Partecipanti di tutti gli adempimenti normativi e procedurali previsti dal presente Regolamento. Inoltre, fornirà agli Organi della Associazione elementi di valutazione per la scelta delle attività da acquisire e per conoscere le necessità e le disponibilità dei Partecipanti.
5. Le notizie per l'istituzione della Banca dati/Piattaforma saranno fornite dai Partecipanti (persone fisiche o persone giuridiche) e con l'assunzione, da parte degli stessi, di ogni responsabilità in ordine alla veridicità di quanto dichiarato ed all'osservanza degli impegni assunti. I Partecipanti sono tenuti a comunicare alla Associazione, spontaneamente e tempestivamente, le variazioni relative ai dati già forniti, nonché le altre notizie che gli Organi della Associazione riterranno opportuno richiedere per l'integrazione e l'aggiornamento dei dati.
6. La Banca dati/Piattaforma deve contenere, per ciascuno dei Partecipanti le seguenti informazioni minime:
• (Caratteristiche delle persone giuridiche): denominazione, forma costitutiva, sede, titolarità o disponibilità di un impianto di produzione di energia elettrica alimentato da fonti rinnovabili, copia dell'ultimo bilancio di esercizio approvato, con relative relazioni, titolarità di uno o più punti di prelievo di energia elettrica (POD) sottesi all'area di interesse della Associazione, titolarità o disponibilità di uno o più impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili.
• (Caratteristiche delle persone fisiche): dati personali, titolarità di uno o più punti di prelievo di energia elettrica (POD) sottesi all'area di interesse della Associazione, titolarità o disponibilità di uno o più im-pianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili.
7. Inoltre, gli Organi della Associazione potranno richiedere, ove ritenuto opportuno, di integrare tali informazioni con le seguenti:
• (Impegno dei Partecipanti verso la Associazione): indicazione preventiva, su base annua, della capacità energetica che il Partecipante si impegna a portare a disposizione della Associazione.

TITOLO V
RAPPORTI TRA ASSOCIAZIONE E IMPRESE

Articolo 7 – Principi generali: Partecipazione trasparenza e coerenza
1. La Associazione promuove, tutela e regola, attraverso i suoi Organi, i rapporti fra i Partecipanti.
2. La partecipazione effettiva alle attività della Associazione da parte dei Partecipanti è condizione indispensabile a garantire la stretta connessione fra bisogni e proposte dei Partecipanti ed attività della Associazione. Per questo motivo, gli Organi della Associazione si impegnano a definire il programma di attività con modalità che facilitino quanto più possibile la partecipazione di tutti i Partecipanti.
3. La Associazione ed i Partecipanti considerano la trasparenza e la coerenza delle loro azioni imprenditoriali base indispensabile per l'affermazione del principio di solidarietà sociale che fanno proprio.
Articolo 8 - Valorizzazione e incentivazione dell'energia elettrica immessa in rete e dell'energia elettrica condivisa.
1. La Associazione, ha per oggetto principale anche se non esclusivo, l'assunzione in nome proprio, per conto e nell'interesse dei Partecipanti della valorizzazione e incentivazione dell'energia elettrica condivisa prodotta dalle unità di produzione nella disponibilità e sotto il controllo dalla Associazione stessa ai sensi dell'art. 31 del D. Lgs. n.199/2021, promuovendo altresì l'installazione di ulteriori impianti a fonte rinnovabile.
2. I Partecipanti all'atto dell'adesione alla Associazione conferiscono mandato esclusivo, ai sensi del D. Lgs. n.199/2021 e della relativa normativa per tempo applicabile, per la richiesta di accesso alla valorizzazione e incentivazione dell'energia elettrica condivisa virtualmente.
3. La gestione dei rapporti contrattuali con il GSE, ivi compresa la possibilità di stipulare accordi vincolanti, sarà tenuta esclusivamente dalla Associazione, obbligandosi ciascun Partecipante a non porre in essere comportamenti che possano, in qualsivoglia maniera comprometterli ed anzi obbligandosi a collaborare con gli Organi della Associazione al fine del conseguimento del miglior risultato nel rapporto "GSE – Comunità Energetica".
4. Compete esclusivamente alla Associazione e, per essa, ai suoi Organi di controllo, ogni decisione relativa alla tutela giudiziale e stragiudiziale dei diritti nascenti da rapporti contrattuali con il GSE, anche se gli stessi involgono, in parte o per il tutto, diritti dei Partecipanti.
5. I Partecipanti, all'atto dell'adesione alla Associazione, conferiscono alla stessa altresì mandato esclusivo per la vendita dell'energia elettrica immessa in rete afferente ad eventuali impianti di proprietà della CER.
6. Rimangono invece nella esclusiva disponibilità di producer, produttori membri della CER, produttori terzi, i diritti relativi alla vendita dell'energia prodotta dagli impianti dei soggetti anzidetti.
Articolo 9 – Configurazioni attive ai fini dell'erogazione del servizio per l'autoconsumo diffuso.
1. La Associazione svilupperà le azioni correlate agli scopi ed alle attività di cui agli art. 3 dello Statuto sull'intero territorio sotteso alle cabine primarie comprese nell'Elenco Cabine Primarie, approvato dal Consiglio Direttivo.

2. Ferma restando la facoltà di ulteriore estensione dell’elenco di cui al comma 1 che precede.
3. Le aree sottese alle Cabine Primarie sono quelle definite ai sensi dell’art. 10 del Testo Integrato sull’Autoconsumo Diffuso (TIAD) vigenti al momento della presentazione dell’istanza di attivazione del servizio per l’autoconsumo diffuso.
4. Entro le aree sottese a ciascuna delle cabine dell’elenco di cui al comma 1, saranno in particolare svolte:
• Attività di promozione e diffusione delle CER;
• Promozione della partecipazione alla CER da parte degli Enti Locali o altre Pubbliche Amministrazioni, privati, PMI, associazioni e fondazioni.

Articolo 10 – Partecipazione alla CER da parte degli Enti Locali o altre Pubbliche Amministrazioni.

1. Gli Enti Locali e le altre Pubbliche Amministrazioni comprese nel territorio delimitato dalle “Aree di Competenza” della Associazione, ad integrazione di quanto previsto agli articoli precedenti, possono altresì aderire alla Associazione conferendo alla stessa il diritto di superficie di aree idonee alla realizzazione di impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili.
2. Le richieste di cui al comma precedente dovranno essere presentate al Consiglio Direttivo della Associazione;
3. Ricevuta la richiesta gli Organi della Associazione assicureranno che sia fornito riscontro contenente, come minimo, le seguenti informazioni:
• Progetto di fattibilità tecnico economica per la realizzazione degli impianti;
• Condizioni economiche per l’affitto del diritto di superficie e per la possibilità di autoconsumo fisico dell’energia prodotta dagli impianti.
• Ulteriori benefici economici derivanti dalla disponibilità di finanziamenti o altri incentivi a favore dell’Ente.
4. Entro venti giorni dal ricevimento della documentazione di cui al precedente comma, l’Ente Locale o altra Pubblica Amministrazione interessata, accettano o rigettano la proposta, senza necessità di fornire ulteriori spiegazioni.
5. Nel caso di accettazione della proposta, l’Ente Locale o altra Pubblica Amministrazione interessata, si impegnano a sottoscrivere specifica convenzione ai sensi dell’art. 15 della Legge 241/1990, fina-lizzata alla regolamentazione dei rapporti.

Articolo 11- Distribuzione dei benefici

1. La distribuzione dei benefici discendenti dalla valorizzazione e incentivazione dell’energia elettrica condivisa, prodotta dalle unità di produzione nella disponibilità e sotto il controllo della Associazione, sarà effettuata secondo principi di parità di trattamento ovvero in misura proporzionale all’apporto di ciascun Partecipante, tenuto conto delle caratteristiche di ciascun Partecipante (produttore - prosumer – consumatore).
2. La distribuzione dei benefici relativi all’energia elettrica condivisa avverrà sulla base dei criteri determinati dal Consiglio Direttivo ai sensi dello statuto.
3. A tale specifico fine l’organo amministrativo predisporrà un documento con il quale preliminarmente quantificherà analiticamente l’ammontare delle spese fisse gestionali e manutentive della Associazione indicativamente pari al 15% dei benefici ricevuti e attribuiti al servizio tecnico fornito anche da soggetti terzi nominati.
Successivamente al calcolo dell’ammontare delle spese come al paragrafo precedente quantificate, cui si aggiungeranno le ulteriori spese variabili in funzione dei benefici economici effettivamente incassati, si procederà alla distribuzione dei benefici fra i singoli Partecipanti.
Al fine di costituire un fondo di riserva, per far fronte ad eventuali pretese restitutoria da parte del GSE, a seguito ad esempio di una sua errata corresponsione di TIP (tariffa incentivante premio), o a spese improvvise non preventivate, sarà accantonata, parimenti prima della distribuzione dei benefici ai soci, una somma pari al 1% di quanto erogato dal GSE.
E’ facoltà del Consiglio Direttivo laddove ritenesse eccessiva per gli scopi di cui al presente regolamento la consistenza del predetto fondo, disporre, mediante delibera assunta all’unanimità, la distribuzione ai soci di parte del citato fondo.
Pertanto, si procederà alla distribuzione dei benefici, detratte le spese come sopra indicate, in conformità ai seguenti criteri generali:
• Quota parte pari al 50% al produttore, salvo che il produttore abbia usufruito del finanziamento PNRR a fondo perduto nel qual caso la quota sarà ridotta, ai sensi dell’art. 4 dell’all. 1 del decreto MASE del 28.01.2024, al limite del 35%;
• la restante quota parte (pari al 50% o al 65%) sarà devoluta ai soci consumatori.
Tali benefici economici saranno suddivisi tra i consumatori, prosumers e producer, ove presenti, proporzionalmente all’energia che concorre alla determinazione dell’autoconsumo della Comunità, prodotta/immessa e consumata su base oraria da ciascun POD, e ciò mantenendo il criterio proporzione anche laddove l’energia prelevata dai soci consumatori superasse quella immessa dai soci produttori/prosumers/produttori terzi.
Ai sensi del Decreto MASE 28.01.2024, art.3, comma secondo, lett. g) l’eventuale importo della tariffa premio eccedentario, rispetto a quello determinato in applicazione del valore soglia di quota energia condivisa espresso in percentuale di cui all’Allegato 1 del medesimo decreto, sarà destinato ai soli consumatori diversi dalla aziende e/o per finalità sociali aventi ricadute sui territori ove sono ubicati gli impianti per la condivisione, con delibera assunta dal Consiglio Direttivo ai sensi dell’ art.11 dello Statuto.
I criteri di ripartizione che precedono possono essere modificati dal Consiglio Direttivo della comunità energetica.
Eventuali impianti entrati in esercizio in momenti differenti saranno valorizzati in base all’ordine di attivazione.
4. Il Comitato Direttivo potrà istituire un “Fondo di contrasto alla povertà energetica”, con lo scopo di fornire un maggiore ed ulteriore beneficio alla parte di consumatori della CER in condizioni di particolare fragilità o di ristrettezza economica (Partecipanti in Fascia Protetta). L’elenco dei Partecipanti consumatori appartenenti a tale categoria è redatto su segnalazione e approvazione dell’Amministrazione Comunale. Tale documento riporterà le modalità di ripartizione degli importi de-stinati al fondo sopra richiamato tra i Partecipanti in Fascia Protetta, proporzionalmente all’energia consumata da ciascun POD.
5. Il Fondo di contrasto alla povertà energetica potrà essere alimentato da:
• Quota di benefici economici a favore della Associazione come da precedente comma 3);
• Donazioni spontanee;
• Finanziamenti pubblici o privati;
• Devoluzione da parte dei Partecipanti dei benefici economici loro spettanti.
6. Gli Organi della Associazione potranno annualmente rivedere i criteri di distribuzione alla luce delle iniziative programmatiche da attuare da parte della Associazione in linea con gli scopi definiti dallo Statuto.
7. I Partecipanti non potranno perciò pretendere nulla di diverso dalla distribuzione effettuata dalla Associazione.
8. Gli Organi della Associazione potranno anche decidere di utilizzare gli ulteriori benefici economici della comunità energetica per favorire investimenti in fonti rinnovabili a favore dei Partecipanti stessi, secondo le modalità che ritengono più opportune ed in linea coi principi definiti dallo statuto, in particolare le misure di contrasto alla povertà energetica, purché in linea con la normativa e i regolamenti nazionali.

Articolo 12 – Contribuzione ai fini del funzionamento della Associazione di Partecipazione

1. L’esatto ammontare delle spese occorrenti al regolare svolgimento dell’attività della Associazione verrà determinato con le modalità previste nello Statuto.
2. Gli Organi della Associazione provvederanno, in concomitanza con la predisposizione del bilancio consuntivo, alla redazione del budget d’esercizio per l’anno successivo, dal quale dovrà risultare l’importo delle quote da destinare al fondo di gestione ed il piano di riparto.
3. Ai fini della contribuzione alle spese di gestione della Associazione, i soci, diversi dalle persone fisiche, saranno tenuti al versamento iniziale una tantum di un contributo di gestione pari ad €.1,00 per ogni KW di potenza impegnata sui POD, per i quali hanno sottoscritto apposito mandato per la valorizzazione del consumo o della produzione degli stessi nell’ambito ed ai fini dello statuto della comunità energetica Potenza.
La corresponsione avverrà mediante deduzione del contributo sopra epigrafato dalla quota di beneficio spettante ai soci, diversi dalle persone fisiche, prima della distribuzione degli stessi.